

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED AI COMITATI DI CROCE ROSSA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA E TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA - URGENZA PERIODO 01.02.2023-31.12.2023 PER LE POSTAZIONI DI SOCCORSO IN FORMA CONTINUATIVA UBICATE SUL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI NOVARA E VERCELLI

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Legge Regionale n. 42 del 29 ottobre 1992, “Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private;

Visto il D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, in particolare, gli artt. n. 56 e n.57 del D.lgs 03 luglio 2017 n. 117 ;

Vista la D.G.R. della Regione Piemonte n. 48-7791 del 30.10.2018 ad oggetto “*LR 42/1992. Approvazione, per il periodo 2019-2022, degli schemi di Accordo regionale per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza interospedaliero e delle attività di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure. Modifica alla DGR 45-6134 del 11.06.2007*”;

Vista la D.G.R. 22 maggio 2019, n. 1-9050 ad oggetto: “*DGR 48-7791 del 30 ottobre 2018. Modifica e integrazione dello schema di Accordo regionale per il sistema di rimborso dei costi delle convenzioni per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario in forma estemporanea da parte delle organizzazioni di volontariato e dei Comitati della Croce Rossa Italiana*”;

Vista la D.G.R. 28.10.2022, n° 20-5877 ad oggetto “*Proroga per l’anno 2023 della D.G.R. n° 48-7791 del 30.10.2018 disciplinante lo schema di Accordo Regionale per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure. Disposizione per l’attività di gestione del servizio 118*”;

Vista la nota regionale protocollo n. 24261 del 22.11.2018 con cui la Direzione Regionale Sanità della Regione Piemonte ha inoltrato alle Aziende Sanitarie lo schema per la presentazione dei preventivi sulla base di quanto disposto dalla suddetta D.G.R.;

Atteso che rientrano nella disciplina del citato Accordo regionale, Allegato A, le attività di trasporto sanitario di emergenza e di trasporto sanitario di emergenza-urgenza e le modalità con le quali si instaura la collaborazione fra le ASR e le Organizzazioni di Volontariato ed i Comitati di Croce Rossa (nel seguito Associazioni);

Ravvisato che l’art. 4 dell’allegato A) alla D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018, prevede che: “*Le Associazioni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 possono aggregarsi in Associazioni Temporanee di Scopo. L’aggregazione di scopo è uno strumento operativo temporaneo che permette di ampliare la partecipazione attiva delle Associazioni interessate all’esecuzione dei trasporti sanitari per offrire alle ASR la più ampia possibilità di garanzia di continuità dei servizi in via di affidamento.*” si specifica che la possibilità di partecipazione in forma aggregata è da intendersi finalizzata all’operatività del servizio e non dev’essere né una forma lesiva della concorrenza né dei principi della “solidarietà” intesi nell’accezione più ampia del termine stesso, soprattutto da parte di Associazioni costituite essenzialmente al fine di soddisfare interessi a favore della collettività.

RENDE NOTO CHE:

- si intende affidare ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 3 luglio 2017 i servizi di trasporto sanitario di emergenza e trasporto sanitario di emergenza-urgenza alle Associazioni in possesso dei requisiti di legge e secondo le modalità previste dal presente avviso;
- si intende a tal fine stipulare convenzioni per il servizio di trasporto sanitario di emergenza e trasporto sanitario di emergenza-urgenza per le postazioni di soccorso con operatività in forma continuativa, per il periodo 01.02.2023 – 31.12.2023, secondo le modalità e criteri previsti dall'Accordo Regionale approvato con la D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018 e s.m.i.;
- questa Azienda a cui compete la funzione di emergenza sanitaria territoriale 118 in ottemperanza all'Accordo Regionale, approvato con D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018 e s.m.i., ha individuato l'ambito territoriale per l'ubicazione delle postazioni di soccorso come nel seguito indicato.

In particolare, si elencano i Distretti ed i Comuni afferenti agli stessi, le postazioni di soccorso con indicazione per ciascuna di esse dell'identificativo, dell'ubicazione, della tipologia di operatività, del numero indicativo annuo dei servizi e della percorrenza chilometrica, delle risorse richieste.

Distretto di Novara Area Urbana, composto dal Comune di Novara				
Codice Postazione	Postazioni	Dati di attività indicativi	Sede stazionamento	Risorse
NO-B1	n. 1 mezzo di Soccorso Base in forma continuativa H24 di Novara	n. annuo di servizi: 5.500 Km percorrenza: 80.000	presso la sede dell'Associazione	Ambulanza di soccorso attrezzata secondo la normativa nazionale e regionale 2 Soccorritori
NO-AB1	n. 1 mezzo di Soccorso Avanzato di Base in forma continuativa H12 diurno di Novara	n. annuo di servizi: 960 Km percorrenza: 28.800	presso la sede dell'Associazione	Ambulanza di soccorso attrezzata secondo la normativa nazionale e regionale 1 autista 1 soccorritore

Distretto di Vercelli, composto dai seguenti Comuni:

Ailoche (BI), Alagna Valsesia, Albano Verellese, Alice Castello, Alto Sermenza (Rimascio-Rima S.Giuseppe) Arborio, Asigliano Verellese, Balmuccia, Balocco, Bianzè, Boccioleto, Borgo D'Ale, Borgo Vercelli, Borgosesia, Buronzo, Campertogno, Caprile (BI), Carcoforo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cellio con Breia, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Coggiola (BI), Collobiano, Costanzana, Cravagliana, Crevacuore (BI), Crova, Desana, Fobello, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Grignasco (NO), Guardabosone, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Mollia, Moncrivello, Motta dei Conti, Olcenengo, Oldenico, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Portula (BI), Postua, Prarolo, Prato Sesia (NO), Pray (BI), Quarona, Quinto Verellese, Rassa, Rimella, Rive, Roasio, Romagnano Sesia (NO), Ronsecco, Rossa, Rovasenda, Salasco, Sali Verellese, San Germano Verellese, San Giacomo Verellese, Santhià, Scopa, Scopello,

Serravalle Sesia, Sostegno (BI), Stroppiana, Tricerro, Tronzano, Valduggia, Varallo, Vercelli, Villarboit, Villata, Vinzaglio, Vocca				
Codice Postazione	Postazioni	Dati di attività indicativi	Sede stazionamento	Risorse
VC-A2	n. 1 mezzo di Soccorso Avanzato in forma continuativa H24 di Varallo Sesia	n. annuo di servizi: 1.000 Km percorrenza: 50.000	presso la sede della Casa della Salute di Varallo (Via Calderini, 2)	Ambulanza di soccorso attrezzata secondo la normativa nazionale e regionale 2 Soccorritori
VC-A3	n. 1 mezzo di Soccorso Avanzato in forma continuativa H24 di Vercelli	n. annuo di servizi: 2.200 Km percorrenza: 30.000	presso la sede dell'Associazione	Ambulanza di soccorso attrezzata secondo la normativa nazionale e regionale 2 Soccorritori

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla selezione per l'affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario di emergenza 118 e trasporto sanitario di emergenza-urgenza in forma continuativa, secondo le modalità descritte nel paragrafo dedicato alle norme di partecipazione, le Associazioni che hanno sede autorizzata in un comune appartenente ad uno dei Distretti di cui sopra ove sono ubicate le postazioni di soccorso.

Nel caso di aggregazione tra Associazioni nelle forme previste dall'art. 4 dell'allegato A) alla D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018 e s.m.i., il requisito dell'ubicazione territoriale in un Comune facente parte di uno dei Distretti deve essere posseduto da almeno una delle Associate.

L'aggregazione tra Associazioni nelle forme previste dall'art. 4 dell'allegato A) alla D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018 e s.m.i. può essere costituita da:

- tutte le Associazioni presenti nello stesso distretto o ambito territoriale ove è ubicata la postazione, salvo espressa rinuncia di una o più delle stesse, che in forma singola non possano autonomamente partecipare alla procedura, in quanto dichiarano, nella domanda di partecipazione, una disponibilità di ore annue per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza prestate dai volontari soccorritori (in possesso dei requisiti formativi) inferiore al 50% delle ore di attività previste per la postazione oggetto di interesse, ancorché siano in possesso di un monte ore complessivo superiore al 50% ma nel/nei progetto/i risulti dichiarato impegnato in altre attività di trasporto sanitario;
- una o più Associazioni con sede autorizzata nel distretto o nell'ambito territoriale ove è ubicata la postazione, che in forma singola o associata non possano autonomamente partecipare alla procedura, in quanto dichiarano, nella domanda di partecipazione, una disponibilità di ore annue per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza prestate dai volontari soccorritori (in possesso dei requisiti formativi) inferiore al 50% delle ore di attività previste per la postazione oggetto di interesse, ancorché siano in possesso di un monte ore complessivo superiore al 50%, ma nel/nei progetto/i risulti dichiarato

impegnato in altra attività di trasporto sanitario, che si aggregino con una o più Associazioni, la cui sede autorizzata sia ubicata in un comune non afferente al distretto o all'ambito territoriale della postazione, che dichiarino/no nella domanda di partecipazione, una disponibilità di ore annue per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza prestate dai volontari soccorritori (in possesso dei requisiti formativi) utile al raggiungimento di almeno il 50% delle ore di attività previste per la postazione oggetto di interesse, ancorché possiedano un monte ore complessivo superiore al 50%, ma dichiarino di impegnare in quota percentuale in altra attività descritta nel progetto;

- una o più Associazioni, anche afferenti al distretto o all'ambito territoriale ove è ubicata la postazione che abbia/abbiano già partecipato individualmente su altra/e postazione/i, dichiarata/e nel progetto e che contribuiscano all'aggregazione con la propria quota residuale delle ore di volontariato. La quota residuale di ore di volontariato deve essere inferiore al 50% delle ore di attività previste per la postazione oggetto di interesse;
- Associazioni presenti nello stesso distretto o ambito territoriale ove è ubicata la postazione che si aggregino con altre Associazioni tra loro, o anche con altre Associazioni non ubicate nel distretto o ambito territoriale, per mettere a disposizione un numero di ore annue per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza prestate dai volontari soccorritori (in possesso dei requisiti formativi) che garantiscano complessivamente il servizio con l'impiego di risorse di volontariato maggiore o uguale al 75% del fabbisogno orario della postazione come desumibile dalle attività complessive delle Associazioni descritte a progetto.

Le Associazioni possono partecipare all'affidamento delle postazioni di soccorso con operatività in forma continuativa se:

- 1) iscritte da almeno sei mesi nelle apposite sezioni del Registro Regionale previsto dall'art. 3 della L.R. n. 38/94 e, quando istituito, iscrizione nel Registro unico nazionale previsto dal Codice del Terzo Settore D.lgs. 117/2017;
- 2) in possesso di autorizzazione regionale al trasporto infermi ai sensi della L.R. n. 42/92;
- 3) in possesso di requisiti di moralità ed onorabilità con particolare riferimento all'articolo 2382 del codice civile. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato da coloro che esercitano cariche di Amministratore delle Associazioni;
- 4) non impiegano in attività di volontariato il personale avente rapporto di lavoro dipendente con l'Associazione stessa o con una delle Associazioni appartenenti ad una aggregazione **(a tal fine dovrà essere prodotta copia conforme dell'estratto del libro unico del lavoro)**;
- 5) in regola con gli obblighi contributivi previdenziali in caso di presenza di personale dipendente;
- 6) in possesso di atto pubblico di costituzione o di impegno alla costituzione nei termini indicati dalle ASR in caso di aggregazione in Associazione Temporanea di Scopo secondo i modelli aggregativi previsti dall'art. 4 della D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018 e s.m.i.;
- 7) in possesso del Codice Etico o altra documentazione descrittiva dei processi organizzativi e di trasparenza dell'Associazione.

I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di presentazione del progetto e sono espressi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a firma del Legale Rappresentante, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, utilizzando il fac simile **Allegato n. 1** che dovrà essere riportato su carta intestata dell'Associazione ed allegato al Progetto.

In caso di presentazione del progetto da parte di più Associazioni in forma aggregata dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da ciascuna Associazione interessata.

La documentazione atta a comprovare quanto autocertificato ai punti 1), 2), 6) e 7) deve essere disponibile presso la sede legale delle Associazioni per le verifiche.

La mancata presentazione della o delle autocertificazioni da parte delle Associazioni in forma singola o in aggregazione, ovvero il mancato riscontro da parte dell'Azienda procedente dei requisiti di accesso alla convenzione costituisce motivo di esclusione dalla procedura.

Questa Azienda, qualora riscontri l'incompleta compilazione da parte delle Associazioni, dell'allegato 1 al presente avviso, richiederà per iscritto, a mezzo PEC, l'integrazione delle dichiarazioni mancanti, assegnando un termine perentorio, di giorni tre dal ricevimento, trascorso il quale verrà formalmente comunicata l'esclusione dalla procedura.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Associazione, in forma singola o in aggregazione, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, la medesima Associazione o l'aggregazione a cui appartiene decade dai benefici eventualmente conseguenti alla convenzione stipulata sulla base della o delle dichiarazioni non veritiere.

La sussistenza dei requisiti indicati al punto 3) in caso di presenza di condanne subite dal Legale Rappresentante o dai Legali Rappresentanti in caso di aggregazioni temporanee di scopo costituite secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato A) alla D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018, verrà valutata sulla base della concreta incidenza del/dei reato/reati sulla moralità professionale in relazione all'attività conseguente alla carica assunta nell'Associazione.

Eventuali provvedimenti di riabilitazione emanati dall'Autorità Giudiziaria comportano il venir meno della valutazione d'incidenza del reato sul requisito di moralità ed onorabilità.

L'invio da parte dell'Associazione della richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo la ASR all'affidamento delle convenzioni per il servizio di trasporto sanitario di emergenza e trasporto sanitario di urgenza in forma continuativa.

NOMINA RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi e per gli effetti dell'art 28 Reg UE 2016/679 del 27.04.2016

Le Associazioni assegnatarie delle Convenzioni saranno nominate Responsabili per il Trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art 28 REG UE 2016/679 come di seguito specificato:

Le parti della presente convenzione sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, l'Associazione per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione dell'attività di trasporto in oggetto, ai sensi dell'art. 28 Reg UE 2016/679, quale "Responsabile del trattamento", dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. a tutte le prescrizioni di seguito e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il "Responsabile esterno" deve:

- trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire i servizi di cui alla presente convenzione;*
- trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento della finalità che determina anche la durata del trattamento stesso e comunque al termine dell'affidamento dell'incarico i dati personali di titolarità ASL/ASO....non potranno più essere trattati dall'Associazione in indirizzo: i dati dovranno essere (cancellati o restituiti) all'ASL/ASO e dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;*
- rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dall'art 32 del Reg. UE 2016/679. In particolare – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati dall'Associazione - si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dalle dal D.Lgs 82/2005, norme AGID e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia;*
- garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità dell'Associazione e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;*
- farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa "sub- responsabile del trattamento") che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. Ue 2016/679. Il "sub responsabile del trattamento" è autorizzato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti all'Associazione ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se l'Associazione ricorre a "sub responsabili del trattamento", essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nel presente contratto/atto/convenzione*
- adottare tutte le misure che consentano un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio;*
- tenere il registro del trattamento dei dati per conto del titolare ai sensi dell'art. 30 comma 2, Reg. UE 2016/679;*
- prestare assistenza al titolare per consentirgli di evadere le richieste inerenti l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Reg UE 2016/679;*
- assistere il titolare del trattamento, nel rispetto degli obblighi e dei tempi previsti dagli artt. 32 al 36 Reg UE 2016/679 per la sicurezza del trattamento, la notifica delle violazioni; le valutazioni di impatto e la consultazione preventiva;*
- Le violazioni di dati personali (data breach) devono essere comunicate al titolare entro 24 h dall'avvenuta conoscenza dell'evento;*
- Nel "dettaglio tecnico" che si allegnerà alla convenzione dovrà essere indicato il luogo (stato, città) dove verranno conservati i dati personali.*

L'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo (extra UE) o un'organizzazione internazionale è ammesso solo se conforme agli articoli 44 e seguenti del Reg. UE 2016/679 specificando che dovranno essere garantite da parte dell'Associazione misure tecniche e organizzative adeguate al fine di proteggere i diritti dei terzi interessati, l'esistenza di meccanismi di trasferimento tracciati e la documentazione delle opportune misure di sicurezza messe in atto.

Il titolare, in ogni caso, si riserva di avviare attività di audit a campione o in seguito a specifiche segnalazioni.

E' facoltà dell'Associazione allegare documentazione integrativa purchè non in contrasto con il presente documento.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le Associazioni interessate al convenzionamento per le postazioni in forma continuativa dovranno presentare, dando evidenza di attitudine e capacità di gestione del servizio di trasporto sanitario di emergenza 118 e di trasporto sanitario di emergenza-urgenza, un Progetto descrittivo di gestione per ciascuna postazione per cui intendono partecipare.

Il Progetto per la partecipazione dovrà essere compilato in tutte le sue parti, dando evidenza esplicita anche nel caso di mancato possesso di uno dei requisiti oggetto di valutazione.

Le Associazioni, in forma singola o associata, devono altresì indicare per quali altri avvisi della stessa Azienda o di altre Aziende Sanitarie Regionali sia stata presentata istanza di partecipazione per qualsiasi tipologia di attività di trasporto sanitario.

La partecipazione alla presente procedura vincola l'Associazione o l'Aggregazione assegnataria all'accettazione della convenzione per la postazione o per le postazioni di soccorso per cui è stata presentata domanda di affidamento.

Questa Azienda, qualora riscontri l'incompleta presentazione del Progetto richiederà per iscritto, a mezzo PEC, l'integrazione delle informazioni mancanti, assegnando un termine perentorio, di giorni tre dal ricevimento, trascorso il quale verrà formalmente comunicata l'esclusione dalla procedura.

Tutti i requisiti evidenziati nel Progetto dovranno essere attestati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e saranno verificati dalla Commissione di valutazione come nel seguito definita.

Il progetto per la partecipazione all'affidamento dovrà essere redatto utilizzando lo schema allegato al presente avviso (Allegato n. 2), che dovrà essere riportato su carta intestata dell'Associazione e sottoscritto dal legale rappresentante con allegata copia del documento di identità in corso di validità.

In caso di aggregazione di Associazioni dovrà essere presentato, per ogni postazione di partecipazione, un progetto redatto da ciascuna Associazione che partecipa alla stessa ed un progetto riepilogativo dei precedenti.

Per ciascuna postazione l'Associazione interessata dovrà presentare, **in busta chiusa a pena di esclusione**, un idoneo preventivo dei costi per un periodo di mesi 11 a valere per il periodo 1.2.2023-31.12.2023, redatto secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018 e s.m.i., utilizzando lo schema riportato in allegato al presente avviso (Allegato 3) e certificato e

sottoscritto da un Revisore legale iscritto al relativo Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF -.

In caso di aggregazione di Associazioni dovrà essere presentato, per ogni postazione di partecipazione, un preventivo dei costi redatto da ciascuna Associazione che partecipa alla stessa, certificato e sottoscritto da un Revisore Legale iscritto al relativo Registro tenuto presso il MEF, ed un preventivo dei costi riepilogativo dei precedenti. I predetti preventivi dovranno essere presentati **in busta chiusa a pena di esclusione**.

Le Associazioni interessate dovranno far pervenire, **PER CIASCUNA POSTAZIONE DI INTERESSE**, un **plico sigillato** riportante all'esterno le informazioni relative all'Associazione (denominazione, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e la dicitura **“procedura per l'affidamento in convenzione attività trasporto sanitario di emergenza e di emergenza urgenza periodo 1.2.2023-31.12.2023 in forma continuativa – codice postazione “XX-XX (indicare il codice identificativo della postazione come indicato nel presente avviso)”**

Il plico dovrà contenere l'autocertificazione dei requisiti di accesso, il progetto sottoscritto dal legale rappresentante, con i relativi allegati ed una ulteriore busta chiusa contenente il preventivo certificato anch'essa debitamente sigillata, riportante il codice della postazione.

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestante l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

In caso di manifestazione d'interesse da parte di più Associazioni in forma aggregata tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire in un unico plico.

Il plico dovrà essere recapitato all'**Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità – Ufficio Protocollo – C.so Mazzini, 18 - 28100 NOVARA**, entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 27/01/2023, ventinovesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito dell'A.O.U., all'indirizzo** [http://www.maggioreosp.novara.it/homepage/avvisi di selezione](http://www.maggioreosp.novara.it/homepage/avvisi%20di%20selezione)

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Non si terrà conto dei plichi che, per qualsiasi causa, perverranno all'Azienda successivamente al termine di scadenza, anche se inoltrati a mezzo del servizio postale; pertanto non farà fede il timbro postale.

Il plico potrà essere consegnato a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,00) o inviato mediante corriere o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. **Non potrà essere effettuato l'invio a mezzo PEC.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

MODALITA' DI VALUTAZIONE

La verifica del possesso dei prescritti requisiti, la valutazione qualitativa dei progetti e la valutazione economica del preventivo verrà effettuata da apposita Commissione di valutazione nominata dall'Azienda.

La Commissione di valutazione procederà, in seduta pubblica e secondo un calendario che verrà reso noto sul sito internet aziendale ([www.maggioreosp.novara.it/homepage/avvisi di selezione](http://www.maggioreosp.novara.it/homepage/avvisi%20di%20selezione)) all'apertura dei plichi pervenuti al fine di verificare la presenza della documentazione richiesta dal presente avviso.

La Commissione di valutazione procederà in sedute riservate alla verifica della completezza della documentazione presentata, del possesso dei requisiti previsti ed alla valutazione qualitativa applicando i criteri e le formule indicate dal presente avviso

La valutazione qualitativa verrà effettuata nel caso di presentazione di due o più progetti di attività per ciascuna postazione.

Nel caso di presentazione di un unico progetto di attività la Commissione di valutazione effettuerà la verifica della documentazione presentata e del possesso dei requisiti dichiarati.

La valutazione di qualità viene effettuata sulla base dei sottoelencati criteri fino al raggiungimento del punteggio massimo di 70.

a) **La presenza di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari**

Il rispetto dello standard formativo regionale dedicato al “Volontario Soccorritore”, di cui alla DGR 217-46120 del 23/05/1995 e s.m.i., viene verificato ai fini del convenzionamento. Le Associazioni sono tenute alla presentazione del Piano formativo annuale ed alla descrizione delle iniziative di sensibilizzazione volte a promuovere la cultura del volontariato (anno 2022). La documentazione deve essere presentata da ciascuna Associazione in caso di forme di aggregazione tra le Associazioni.

La mancata presentazione del Piano formativo annuale non costituisce motivo di esclusione dalla procedura purché il documento sia presentato entro il termine indicato dalla Commissione di valutazione.

Valutazione della formazione: corso VS 118 (5 punti)

1 punto per ogni corso completato nei cinque anni solari precedenti la presentazione del progetto (2017-2021), secondo lo Standard Formativo Volontario Soccorritore 118 fino ad un massimo di 5 punti (in caso di aggregazioni tra Associazioni deve essere calcolato il numero totale dei corsi delle Associazioni aggregate, sommando i corsi di ciascuna Associazione ed assegnando 1 punto fino ad un massimo di 5 punti).

Valutazione della formazione: corso base DAE (5 punti)

1 punto per ogni 10% aggiuntivo oltre al 50% dei volontari soccorritori in possesso dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE fino ad un massimo di 5 punti alla data di presentazione del progetto (in caso di aggregazioni tra Associazioni deve essere calcolato il numero medio di volontari formati delle Associazioni in aggregazione, mettendo il totale dei volontari formati delle Associazioni aggregate in rapporto al numero totale delle Associazioni aggregate – TOTALE DEI VOLONTARI AUTORIZZATI DAE / NUMERO DELLE ASSOCIAZIONI)

0 punti : fino al 50%
1 punto: 51%-60%
2 punti: 61%-70%
3 punti: 71%-80%
4 punti: 81%-90%
5 punti: 91%-100%

Valutazione della formazione e degli aggiornamenti: altri corsi attinenti al servizio in oggetto (5 punti)

1 punto per ogni corso di formazione, (diverso dal VS 118 e dal DAE) e di aggiornamento, ritenuti attinenti dalla Commissione di valutazione, al servizio in oggetto svolto negli ultimi

cinque anni solari precedenti quello inerente il presente avviso (2017-2021) fino ad un massimo di 5 punti (in caso di aggregazioni tra Associazioni deve essere calcolato il numero medio dei corsi delle Associazioni aggregate, mettendo il totale dei corsi delle Associazioni aggregate in rapporto al numero delle Associazioni aggregate – TOTALE DEI CORSI / NUMERO DELLE ASSOCIAZIONI).

Non verranno valutati come corsi attinenti quelli effettuati ex D.lgs 81/2008.

b) La garanzia di una continuità di servizio se richiesto dalla natura dell'attività da convenzionare

La compagine associativa dell'Associazione viene verificata ai fini dell'affidamento del servizio per ciascuna postazione da convenzionare come nel seguito indicato.

- b.1) almeno 8.760 ore/anno prestate dai volontari iscritti all'Associazione ed in possesso dei requisiti formativi per ciascuna postazione da convenzionare con equipaggio composto da 2 unità da garantire in forma continuativa 24 ore per l'intera annualità;
- b.2) almeno 4.380 ore/anno prestate dai volontari iscritti all'Associazione ed in possesso dei requisiti formativi per ciascuna postazione da convenzionare con equipaggio composto da 1 unità da garantire in forma continuativa 24 ore per l'intera annualità.

Il numero delle ore dei volontari verrà rideterminato in modo proporzionale in caso di diversa articolazione dell'orario di operatività.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti complessivamente dalle Associazioni nel caso di forme di aggregazione e secondo le condizioni stabilite dal presente Avviso nel paragrafo dedicato ai requisiti di partecipazione.

L'indisponibilità di ore di volontariato nei limiti del 50% del fabbisogno annuo della postazione costituisce motivo di esclusione dalla procedura.

L'Associazione o l'aggregazione di Associazioni dovrà dichiarare, in ogni progetto i seguenti dati:

- disponibilità complessiva di ore prestate dai volontari iscritti all'Associazione in possesso dei requisiti formativi previsti dagli standard regionali;
- disponibilità di ore prestate per altre attività di trasporto sanitario dai volontari iscritti all'Associazione in possesso dei requisiti formativi previsti dagli standard regionali;
- disponibilità di ore prestate per le attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza 118 dai volontari iscritti all'Associazione in possesso dei requisiti formativi previsti dallo standard regionale volontario soccorritore 118;
- disponibilità di ore prestate per la singola postazione dai volontari iscritti all'Associazione in possesso dei requisiti formativi previsti dallo standard regionale volontario soccorritore 118.

Nel caso di partecipazione a più postazioni, in forma singola o associata, le Associazioni devono indicare il numero dei volontari formati secondo lo Standard formativo Volontario Soccorritore 118 impiegati per ogni postazione al fine di consentire all'Azienda di verificare la coerenza tra il numero di volontari e le ore disponibili.

Valutazione della capacità organizzativa (10 punti)

Da 1 a 10 punti per ogni 1.752 ore/anno di volontario eccedenti il numero minimo previsto di 8.760 ore per gli equipaggi composti da 2 unità anche in caso di aggregazioni.

Da 1 a 10 punti per ogni 876 ore/anno di volontario eccedenti il numero minimo previsto di 4.380 ore per gli equipaggi composti da 1 unità anche in caso di aggregazioni.

	2 UNITA'	1 UNITA'
0 punti:	8.760 ore	4.380 ore
2 punti:	10.512 ore	5.256 ore
4 punti:	12.264 ore	6.132 ore
6 punti:	14.016 ore	7.008 ore
8 punti:	15.768 ore	7.884 ore
10 punti:	17.520 ore	8.760 ore

Valutazione delle risorse di volontariato (10 punti)

Al numero dei volontari dell'Associazione alla data di presentazione del Progetto, formati secondo lo Standard Formativo Volontario Soccorritore 118, verrà assegnato un punteggio massimo di 10 punti, sulla base della seguente formula di calcolo:

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{nr. volontari dell'Associazione valutata}}{\text{nr. volontari dell'Associazione con il maggior numero}}$$

In caso di aggregazioni tra Associazioni deve essere calcolato il numero dei volontari formati delle Associazioni aggregate sulla base della percentuale dichiarata nel progetto.

Nel caso in cui lo stesso volontario sia iscritto in Associazioni concorrenti non sarà conteggiato in nessuna delle stesse. Qualora lo stesso volontario sia iscritto in più Associazioni aggregate sarà conteggiato una sola volta.

L'Associazione dovrà presentare l'elenco cartaceo dei volontari formati secondo lo Standard formativo Volontario Soccorritore 118 e lo stesso dovrà essere disponibile in formato elettronico su file in formato excel contenente nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita.

Valutazione delle risorse materiali, di evidente utilità, dell'Associazione (5 punti)

1 punto (sino ad un massimo di 5 punti) per ognuno dei seguenti spazi con le seguenti destinazioni d'uso:

- autorimessa, risultante dalla documentazione per l'autorizzazione sanitaria che dovrà essere allegata al Progetto;
- locali dedicati all'aggregazione per il proprio personale ad esclusione di quelli destinati ad ospitare il personale in servizio attivo;
- aule di formazione dedicate;
- ufficio dedicato alle attività amministrative con accessibilità regolamentata ai fini del rispetto della normativa sulla privacy;
- spazio dedicato allo stoccaggio del materiale di consumo.

In caso di aggregazioni tra Associazioni il punteggio viene assegnato per ogni locale anche se posseduto da una sola Associazione. Gli stessi locali disponibili in tutte le Associazioni aggregate verranno conteggiati una volta sola.

Valutazione delle risorse materiali: autoambulanze (5 punti)

1 punto per ogni autoambulanza o idroambulanza disponibile immatricolata in classe B, A e A1, nei cinque anni precedenti la data di presentazione del progetto (2017-2021), fino ad un massimo di 5 punti, con le dotazioni previste dalle disposizioni regionali vigenti per le ambulanze da trasporto e da soccorso. In caso di aggregazioni tra Associazioni, il numero di ambulanze di ogni Associazione deve essere rapportato, sulla base della seguente formula di calcolo, alla percentuale tra le ore dichiarate nel progetto rispetto al totale delle ore previste per la convenzione:

$$A^1 \cdot (H^1/H^t) + A^2 \cdot (H^2/H^t) + \dots$$

A^1 numero ambulanze associazione 1

A^2 numero ambulanze associazione 2

H^1 numero ore impiegate da associazione 1

H^2 numero ore impiegate da associazione 2

H^t numero ore totali per la convenzione

L'Associazione deve produrre per ogni ambulanza copia della carta di circolazione eventualmente corredata dal titolo di possesso se il mezzo risulta intestato a terzi.

Valutazione delle risorse materiali: autoambulanze disponibili per la convenzione (5 punti)

1 punto per ogni autoambulanza, idroambulanza, automedica o motomedica disponibile immatricolata in classe A e A1 fino ad un massimo di 5 punti (anche in uso in altre convenzioni continuative di emergenza e urgenza), con le dotazioni previste dalle disposizioni regionali vigenti, con chilometraggio non oltre i 150.000 km o 250.000 km, rispettivamente, se alimentata a benzina o diesel, e immatricolata negli ultimi 8 anni antecedenti la data di presentazione del progetto (2014-2021). In caso di aggregazioni tra Associazioni, il numero di ambulanze di ogni Associazione deve essere rapportato, sulla base della seguente formula di calcolo, alla percentuale tra le ore dichiarate nel progetto rispetto al totale delle ore previste per la convenzione:

$$A^1 \cdot (H^1/H^t) + A^2 \cdot (H^2/H^t) + \dots$$

A^1 numero ambulanze associazione 1

A^2 numero ambulanze associazione 2

H^1 numero ore impiegate da associazione 1

H^2 numero ore impiegate da associazione 2

H^t numero ore totali per la convenzione

L'Associazione deve produrre per ogni ambulanza copia della carta di circolazione eventualmente corredata dal titolo di possesso se il mezzo risulta intestato a terzi.

Valutazione sulla capacità di arruolamento delle risorse di volontariato (5 punti)

Misurazione dell'incremento del numero di volontari negli ultimi cinque anni precedenti l'annualità di svolgimento inerente il presente avviso.

0 punti in caso di nessuna variazione in aumento nella consistenza numerica, misurata al 31 dicembre dell'anno che precede quello inerente il presente avviso, rispetto alla consistenza iniziale misurata al 1° gennaio del quinto anno precedente quello inerente il presente avviso.

1 punto ogni 3% di incremento del numero di volontari al 31 dicembre dell'anno che precede quello inerente il presente avviso, rispetto alla consistenza iniziale misurata al 1° gennaio del quinto anno precedente quello inerente il presente avviso.

In caso di aggregazioni tra Associazioni deve essere calcolata la media ponderata delle percentuali d'incremento del numero di Volontari delle Associazioni aggregate sulla base della percentuale dichiarata nel progetto.

c) La garanzia della qualità del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate

L'Associazione deve aver svolto nella Regione Piemonte attività in convenzione in forma continuativa e/o estemporanea per trasporti sanitari di emergenza ed urgenza da almeno un anno alla data del 31 dicembre dell'anno che precede quello inerente il presente avviso, con almeno 1.000 servizi complessivi per la stessa tipologia di attività nei 5 anni solari precedenti quello inerente il presente avviso (2017-2021).

Il requisito deve essere posseduto complessivamente dalle Associazioni nel caso di forme di aggregazione a condizione che le singole Associate abbiano svolto dei servizi nei cinque anni precedenti.

Il dato dichiarato dalle Associazioni verrà verificato dalla Commissione di valutazione sulla base di quanto registrato negli applicativi gestionali 118 in uso all'Azienda.

Il periodo di convenzionamento inferiore ad 1 anno o lo svolgimento di un numero di servizi inferiore a 1.000, per trasporti sanitari di emergenza ed urgenza di attività nei 5 anni solari precedenti quello inerente il presente avviso costituisce motivo di esclusione dalla procedura.

Valutazione dell'esperienza maturata: servizi in convenzione (10 punti)

Un massimo di 10 punti vengono attribuiti in base al numero dei servizi di emergenza e urgenza 118 effettuati in convenzione continuativa negli ultimi 10 anni solari precedenti quello inerente il presente avviso (2012-2021). In caso di aggregazioni tra Associazioni deve essere calcolato il numero medio di servizi in convenzione delle Associazioni aggregate, rapportando il totale dei servizi in convenzione delle Associazioni aggregate rispetto al numero totale delle Associazioni aggregate (TOTALE SERVIZI IN CONVENZIONE / NUMERO TOTALE DELLE ASSOCIAZIONI).

il calcolo viene effettuato utilizzando la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{nr. servizi 118 totali dell'Associazione}}{\text{nr. servizi 118 dell'Associazione con il maggior numero di servizi}}$$

Il dato dichiarato dalle Associazioni verrà verificato dalla Commissione di valutazione sulla base di quanto registrato negli applicativi gestionali 118 in uso all'Azienda.

Valutazione dell'esperienza maturata: anni di fondazione (5 punti)

Un massimo di 5 punti vengono attribuiti in base all'anno di fondazione, sulla base della seguente formula (in caso di aggregazioni tra Associazioni deve essere calcolata l'anzianità media delle Associazioni aggregate, rapportando il totale degli anni di fondazione delle Associazioni aggregate rispetto al numero totale delle Associazioni aggregate):

$$\text{Punteggio} = 5 \times \frac{\text{anni dalla fondazione dell'Associazione}}{\text{anni dell'Associazione con il maggior numero di anni}}$$

Terminata la fase di valutazione qualitativa dei Progetti presentati la Commissione di valutazione procederà all'apertura, in seduta pubblica secondo il calendario che verrà reso noto sul sito internet aziendale (www.maggioreosp.novara.it/homepage/avvisidiselezione), delle rispettive buste contenenti i preventivi certificati e sottoscritti dai Revisori Legali iscritti al Registro dei Revisori Legali.

La Commissione di valutazione procederà alla valutazione del preventivo anno 2023 rispetto agli standard di riferimento, come da tabella sotto riportata, nei seguenti casi:

1. Progetti che raggiungono un punteggio complessivo della valutazione tecnica con scostamento inferiore di 5 punti rispetto al punteggio maggiore;
2. Progetto che raggiunga un punteggio complessivo della valutazione tecnica superiore di 5 punti rispetto agli altri progetti;
3. Unico progetto presentato.

STANDARD DI RIFERIMENTO

Determinante di costo	Standard di riferimento
Leasing	Nel limite del valore che viene riconosciuto per l'acquisto del mezzo (Euro 69.900 oltre IVA). Il riconoscimento del costo dei canoni è indipendente dalla durata del contratto stipulato ed è rapportato su 5 anni
Utilizzo di mezzi sostitutivi in caso di fermo tecnico mezzo titolare	Nel limite del tetto di spesa riconoscibile
Manutenzione straordinaria	Non previsto
Utenze	acqua, gas/riscaldamento, energia elettrica, telefonia
Numero di ore del personale dipendente a rimborso	Numero di ore prestate dai volontari soccorritori = > al 50% del fabbisogno orario della postazione di soccorso derivante dall'operatività
Costo orario della retribuzione per singolo dipendente come da inquadramento contrattuale (categoria C) oltre oneri a carico datore di lavoro (oneri previdenziali – IRAP - INAIL)	CCNL ANPAS - Specifica delle voci retributive annue – Tredicesima mensilità – Oneri carico datore di lavoro – quota TFR – Costo sorveglianza sanitaria
Numero di dipendenti con mansioni	Numero di servizi complessivi dell'Associazione o

amministrative e di coordinamento	dell'aggregazione
Rimborso di spese per avvicendamento volontari	Deliberazione dell'organo direttivo dell'Associazione sulle modalità di rimborso e modalità di tracciabilità degli stessi.
Pasti	Quota percentuale del numero di ore prestate dai volontari soccorritori rispetto al fabbisogno orario della postazione di soccorso e tetto di spesa riconoscibile dall'accordo.(es. in caso di operatività postazione h24/24 e solo volontari n pasti annuo riconoscibili= 1.460)
Divise	Nel limite massimo di spesa previsto dall'accordo
Spese postali	Nel limite di spesa previsto dall'accordo
Cancelleria	Nel limite massimo di spesa previsto dall'accordo
Quote di ammortamento	Nel limite dell'aliquota prevista dall'accordo
Quota annuale di ammortamento mezzo titolare al netto di eventuali contributi finalizzati all'acquisto II III e IV anno	Euro 17.475,00 (se inferiore ad h 24 la quota annuale deve essere riproporzionata in misura corrispondente alla diversa operatività)
Quota annuale di ammortamento mezzo titolare al netto di eventuali contributi finalizzati ed I.V.A I e V anno	Euro 8.737,50 (se inferiore ad h 24 la quota annuale deve essere riproporzionata in misura corrispondente alla diversa operatività)

La Commissione di valutazione, qualora rilevi che i preventivi valutati non siano congrui, provvederà a ricondurli nei limiti previsti dagli standard di riferimento.

Per i progetti individuati ai punti 2 e 3 la Commissione di valutazione non procederà ad attribuzione di punteggio per la valutazione economica e procederà con l'individuazione delle Associazioni assegnatarie delle postazioni.

Per i progetti di cui al punto 1 la Commissione di valutazione provvederà alla **valutazione economica** dei preventivi, assegnando fino a un massimo di 30 punti, secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio Assegnato} = 30 \times \frac{\text{preventivo minimo presentato}}{\text{preventivo in valutazione}}$$

La Commissione di valutazione procederà quindi all'individuazione delle Associazioni assegnatarie delle postazioni tra quelle che avranno ottenuto il punteggio più alto derivante dalla somma delle due valutazioni.

La Commissione di valutazione in caso di Associazioni che abbiano partecipato a più postazioni, in forma singola o associata, provvederà, altresì, a verificare che le ore dichiarate in disponibilità per le attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza 118 siano congrue rispetto al numero di ore dichiarate per le postazioni assegnabili sulla base dei punteggi totali ottenuti. La Commissione si riserva, a seguito della valutazione di cui sopra, di assegnare la postazione o le postazioni oggetto di affidamento.

La Commissione di valutazione redigerà apposito verbale nel quale darà evidenza delle valutazioni effettuate.

INFORMAZIONI /CHIARIMENTI

Il responsabile del procedimento è il Direttore della S.C. Emergenza Sanitaria Territoriale 118.

Si precisa che eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere richiesti all'indirizzo PEC protocollo@pec.aou.no.it almeno 5 gg. lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dei Progetti.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dei progetti mediante pubblicazione, in forma anonima, all'indirizzo internet: <http://www.maggioreosp.novara.it> ([home page/avvisidiselezione](#))

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

PRIVACY

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

L'AOU Maggiore della Carità di Novara è titolare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 e ss. del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27.04.2016 - Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali ("G.D.P.R." General Data Protection Regulation) - dei trattamenti dei dati personali da essa raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'AOU Maggiore della Carità, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) mediante presentazione di apposita istanza.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.79 del Regolamento).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia all'Accordo regionale approvato con D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018 e s.m.i., al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia.

La presentazione del Progetto implica, per le Associazioni partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente avviso.